#### FAQ PRIMA PARTE

# DM18.11.2019 AMPLIAMENTO RETE SAI – CATEGORIA ORDINARI 16 MARZO 2022

#### PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMPLIAMENTO

L'avviso pubblicato in data 16 marzo 2022 "Comunicazione ex art. 9 delle linee guida del DM 18.11.2019 rivolta agli enti locali titolari di progetti della rete SAI per la presentazione di richieste di ampliamento di 3530 posti per la categoria ordinari", nonché la relativa modulistica, è consultabile alla pagina web del Ministro dell'Interno.

L'ampliamento in oggetto è destinato ai progetti SAI di "accoglienza ordinaria", che mettono a disposizione posti per nuclei familiari (anche monoparentali).

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore **18.00** del **19 aprile 2022**, utilizzando l'apposito modulo (Format Domanda di Ampliamento), disponibile nella piattaforma FNAsilo, che dovrà essere inoltrato alla Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, esclusivamente all'indirizzo PEC **ampliamentosai@pecdlci.interno.it**, inserendo in oggetto: "Ampliamento posti categoria ORDINARI".



1. In risposta alla comunicazione del 16.03.2022 è possibile presentare una domanda di ampliamento nell'ambito di un progetto per MSNA o per DM/DS?

No. L'avviso di ampliamento SAI del 16.03.2022 è riservato ai progetti SAI di "accoglienza ordinaria".

2. In un progetto SAI per accoglienza ordinaria previsto per singoli/e è possibile richiedere un ampliamento di posti per nuclei familiari?

Sì, è possibile.

### 3. Un comune, non già titolare di progetto SAI, ma sul cui territorio insiste un CAS, può chiedere ampliamento?

Solamente gli enti locali già titolari di un progetto SAI per accoglienza ordinaria possono presentare domanda di ampliamento posti. Un comune non titolare di progetto SAI, può nel caso aderire ad altro ente locale titolare e prevedere sul proprio territorio la presenza di una struttura di accoglienza. Sebbene la direttiva del ministro dell'Interno dell'11.10.2016 sia ancora in vigore, ma attualmente non vincolante, per l'attivazione di strutture di accoglienza SAI su territori su cui insistano anche CAS, spetta al comune aderente valutare l'opportunità di accogliere sul proprio territorio posti SAI.

## 4. Cosa si intende per posti attivi? È possibile presentare domanda di ampliamento se i posti finanziati non sono tutti attivi?

L'articolo 9 delle linee guida allegate al DM 18 novembre 2019 al comma 2 stabilisce che non è ammessa la presentazione di richieste di ampliamento in caso di mancata attivazione di tutti i posti già finanziati per il progetto di riferimento (i posti attivi sono i posti operativamente predisposti e disponibili all'utilizzo come definiti dall'articolo 2 comma 1, lettera r) delle medesime linee guida, indipendentemente dal fatto che non siano tutti occupati al momento della domanda di ampliamento).

In conformità alla deroga disposta all'art. 9, comma 2 dall'articolo 8, comma 2, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 872, del 4 marzo 2022, l'avviso di ampliamento SAI del 16.03.2022 stabilisce che è ammessa la presentazione di richieste di ampliamento in caso di mancata attivazione di tutti i posti già finanziati.

# 5. Nella compilazione della domanda di ampliamento viene richiesto di indicare il "Numero dei posti di accoglienza finanziati". In tale indicazione vanno ricompresi anche i posti finanziati con un precedente ampliamento, ma non attivati?

Sì, i posti finanziati sono il risultato della somma di tutti i posti già finanziati comprensivi di posti eventualmente non attivati.

### 6. Si può partecipare all'ampliamento anche senza avere subito a disposizione i posti o dovendo individuare un nuovo ente attuatore?

Nell'ambito delle proprie determinazioni, l'ente locale titolare di progetto e proponente l'ampliamento può scegliere di affidare ad altro ente attuatore i posti e i servizi dell'ampliamento. A tal proposito si richiama l'articolo 10 delle linee guida allegate al DM 8 novembre 2019. I presupposti dell'ampliamento sono dati da casi di eccezionali e sopravvenute esigenze di accoglienza, come da articolo 9 delle citate Linee guida. Pertanto, seppure non siano immediatamente disponibili, devono esserlo non appena possibile, anche in base alle tempistiche delle procedure di affidamento dei servizi.

# 7. Nella compilazione della domanda di ampliamento viene richiesto di indicare una ripartizione dei posti tra i differenti Comuni aderenti al progetto. Tale indicazione è vincolante oppure successivamente è possibile attivare i posti sul territorio di diversi Comuni?

Fermo restando che la programmazione di un ampliamento di posti in un progetto SAI già in essere dovrebbe contemplare una previsione realistica della dislocazione dei posti in aumento, nella domanda l'indicazione del territorio comunale su cui insistano le strutture non è vincolante, nel momento in cui dovessero subentrare cause di forza maggiore, non imputabili alla volontà dell'ente proponente. Va da sé che anche per i Comuni sedi di struttura non indicati nella domanda di ampliamento, è necessario rispettare quanto previsto dall'art.11, comma 2, delle linee guida allegate al DM 18.11.2019, come derogato dall'articolo 8, comma 2, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 872, del 4 marzo 2022 e indicato nell'Avviso del 16.03.2022

#### 8. Cosa prevede l'art. 11, comma 2 delle linee guida allegate al DM 18.11.2019?

L'art. 11, comma 2 delle linee guida allegate al DM 18.11.2019 prevede un numero massimo di posti di accoglienza SAI sui territori di comuni con una popolazione fino a 20.000 abitanti.

Alla luce della deroga disposta dall'articolo 8, comma 2, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 872, del 4 marzo 2022, il tetto massimo di posti attivabili per ciascun progetto è fissata come segue: a) quindici posti di accoglienza sul territorio di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti; b) venti posti di accoglienza sul territorio di comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti; c) trentacinque posti di accoglienza sul territorio di comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti; d) quarantacinque posti di accoglienza sul territorio di comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti; e) cinquantacinque posti di accoglienza sul territorio di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.

I nuovi Il conteggio deve essere fatto per ciascuno dei comuni su cui insistono strutture SAI.

# 9. L'art. 11 comma 2 delle linee guida allegate al DM 18.11.2019 si applica solo con riferimento ai territori di comuni titolari di progetto SAI?

L'art. 11 come derogato dall'articolo 8, comma 2, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 872, del 4 marzo 2022 e indicato nell'Avviso del 16.03.2022, si applica con riferimento a ciascuno dei territori comunali sui quali insistano strutture di accoglienza SAI: sia territori di comuni titolari di progetto SAI, che territori di comuni aderenti a progetti SAI di cui è titolare un altro ente locale.

# 10. È possibile prevedere un ampliamento di posti con struttura collocata in un comune differente da quello titolare del progetto SAI?

Sì, è possibile a due condizioni: 1) il comune, se non già aderente al progetto SAI dell'ente locale che richiede la domanda di ampliamento, deve produrre una lettera di adesione (da allegare alla domanda di ampliamento); 2) se il comune aderente ha una popolazione pari o inferiore a 20.000 abitanti, si devono rispettare i tetti massimi di posti in rapporto al numero di abitanti, così come definito dall'art. 11 comma 2 delle Linee Guida allegate al DM 18.11.2019, come derogato dall'articolo 8, comma 2, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 872, del 4 marzo 2022 e indicato nell'Avviso del 16.03.2022

#### 11. Sono previsti limiti chilometrici da rispettare in caso di nuovi enti locali aderenti?

Non sono previsti limiti in termini chilometrici, ma si deve considerare una distanza tale da consentire al comune titolare di progetto SAI la regolare, puntuale e continuativa erogazione dei servizi di accoglienza, nonché il costante presidio degli stessi, al fine di garantire la piena presa in carico delle persone accolte, nonché di svolgere le funzioni di monitoraggio e controllo di cui all'art. 5 del DM 18.11.2019.

#### 12. Come si deve calcolare il finanziamento da richiedere?

Il finanziamento annuale da richiedere per l'ampliamento si calcola moltiplicando il prodie originario del progetto per il numero dei posti per i quali si richiede l'ampliamento per 365 giorni.

# 13. È necessario allegare alla domanda di ampliamento un nuovo piano finanziario preventivo?

No. È sufficiente compilare il format in tutte le sue parti, ivi incluse quelle relative al finanziamento annuale da richiedere. Nel format della domanda di ampliamento va compilato il campo denominato "Contributo annuale per ampliamento".

#### 14. Se si intende fare uso di nuove strutture, è necessario espletare la procedura per l'attivazione? Si può ampliare la richiesta di capienza per una struttura già attiva?

Le procedure di attivazione di nuove strutture sono da espletare successivamente alla pubblicazione del decreto di finanziamento che riconosce l'aumento dei posti.

L'attivazione delle nuove strutture di accoglienza che ospiteranno i posti in ampliamento potranno essere caricate direttamente sulla piattaforma ministeriale https://fnasilo.dlci.interno.it

Su tale piattaforma non sono operative tutte le funzioni relative alla gestione delle strutture, pertanto si ricordano di seguito gli adempimenti previsti dalle linee guida e dal Ministero dell'Interno in merito alla novazione e variazione delle strutture.

Sulla homepage della piattaforma

#### https://fnasilo.dlci.interno.it/sprar/secure/notiziaVisualizza/24#!,

è stato pubblicato l'Avviso del Ministero dell'Interno che disciplina le procedure relative alla novazione, attivazione e variazione delle strutture di accoglienza, in conformità con le nuove disposizioni introdotte dal decreto ministeriale 18 novembre 2019 (articoli 19-23). Si segnala in particolare che – a eccezione di quanto previsto dall'art. 22 comma 2, come più avanti esplicitato –gli enti locali a partire dal 18.12.2019, data di effettiva attuazione delle nuove norme, non devono più richiedere nulla osta o autorizzazioni al Ministero, ma procedere con una comunicazione secondo le modalità indicate dal suddetto avviso. Nelle more dell'attivazione di tutte le funzionalità della suddetta piattaforma, tali comunicazioni dovranno essere compilate e prodotte esclusivamentevia PEC. Gli enti locali possono, pertanto, scaricare e compilare i moduli contenuti al medesimo link soprariportato, inviandoli poi direttamente alle PEC del Ministero (servizi.civili@pecdlci.interno.it)e, per conoscenza, del Servizio Centrale (serviziocentrale@pec.cittalia.it).

Nello specifico i moduli sono tre, ognuno per le differenti casistiche di seguito esplicitate:

A) Modello dichiarazione di attivazione/sostituzione delle strutture di accoglienza (art.20, 21 e 22, secondo comma, delle linee guida allegate al DM

18.11.2019).

Tale modello è da compilare nei seguenti casi:

- Attivazione di struttura di accoglienza ex novo (art. 20). Come anticipato sopra, però, le strutture attivate ex novo per gli aumenti di posti riconosciuti e non rientranti nei casi di seguito riportati potranno essere caricate direttamente sulla piattaforma FNAsilo;
- Attivazione di struttura di accoglienza in sostituzione di altra/e struttura/e già attiva/e (art.21);
- Richiesta di autorizzazione alla Direzione centrale per l'attivazione di una struttura a fronte di riduzione di posti in struttura/e già attiva/e (art.22, comma2). Questo è l'unico caso in cui l'ente locale deve necessariamente chiedere ancora un'autorizzazione al Ministero dell'Interno.
- B) Modello dichiarazione di dismissione delle strutture di accoglienza senza attivazione di strutture ex novo (art.21 delle linee guida allegate al DM 18.11.2019).

Tale modello è da compilare nei seguenti casi:

- Dismissione di struttura a seguito di riduzione del numero di posti del progetto;
- Dismissione di struttura con ridistribuzione dei posti in struttura/e già attiva/e.
- C) Modello dichiarazione di variazione del numero di posti nelle strutture di accoglienza senza attivazione di strutture ex novo (art. 22, comma 1, delle linee guida allegate al DM18.11.2019).

Tale modello è da compilare nel caso in cui nell'ambito di strutture già attive l'ente locale provvedere a una riorganizzazione dei posti e delle capacità di accoglienza di ogni singolo immobile.

Nel suo avviso il Ministero dell'Interno evidenzia che "non possono essere utilizzate strutture, se non successivamente alla compilazione della modulistica con la quale si attesta il possesso dei requisiti normativamente previsti; inoltre, ai sensi dell'art. 23, comma 3, delle linee guida, non saranno riconosciuti i costi sostenuti per l'utilizzo di strutture non comunicate o comunicate avvalendosi di modulistica diversa da quella pubblicata con il presente avviso o non conformi alle dichiarazioni rese, attestanti la sussistenza dei requisiti normativamente previsti". A tal fine si invita a prendere completa e attenta visione dell'avviso, della modulistica e soprattutto di quanto disposto dal DM 18.11.2019.

